CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/111/CU7/C7

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.) A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data odierna ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le seguenti richieste emendative formulate nel corso della riunione tecnica presso la Conferenza Unificata del 20 luglio u.s.:

TESTO SCHEMA DECRETO	EMENDAMENTI
LEGISLATIVO	
Emendamenti rite	nuti accoglibili
Art. 6	Art. 6
(Personale)	(Personale)
7. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della	
legge 12 novembre 2011. n. 183 le Regioni	
subentrano per tre anni al Ministero della salute	
nella convenzione con la CRI e quindi con	
l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso	7: Aggiungere al termine del periodo "previo
aeroportuale.	trasferimento alle Regioni delle relative
	risorse".
Emendamento riformulat	o e ritenuto accoglibile
Art. 1	Art. 1
(Trasferimento di funzioni alla costituenda	(Trasferimento di funzioni alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana)	Associazione della Croce Rossa italiana)
4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le	
seguenti attività d'interesse pubblico:	
- omissis-	
s) svolgere, ai sensi dell'articolo t, comma 2-bis,	s) dopo la parola "svolgere" aggiungere
della legge 3- aprile 2001, n. 120, e successive	"nell'ambito della programmazione regionale
modificazioni, attività di formazione per il	ed in conformità alle disposizioni emanate
personale non sanitario e per il personale civile	dalle Regioni".
all'uso di dispositivi salvavita in sede	
extraospedaliera e rilasciare le relative	
certificazioni di idoneità all'uso;	
t) svolgere attività di formazione professionale, di	
formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria	"nell'ambito della programmazione regionale

anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni".

Emendamenti ritenuti non accoglibili

Art.1

(Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana)

1.Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4 sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello cui all'articolo 3, comma di L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo H, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa. per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi, quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti ai sensi del decreto legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121.

Art. 6 (personale)

5. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le

Art. 1

(Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana)

1: eliminare, il periodo "nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale".

6: alla fine della terza riga del testo del decreto dopo la frase:"e sottoscrivere i relativi contratti": aggiungere "L'iscrizione ai registri provinciali e regionali, richiesta quale requisito per la sottoscrizione delle convenzioni, è disciplinata dalle leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 7 dicembre 2000, n. 383".

Art. 6 (personale)



disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. Il personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilità può essere assunto amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono già aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da. bandire o già bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo già destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI e quindi corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilità da altra amministrazione è così ripartita, con decreti dello stesso Ministro:

- a) per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) per un terzo è ridotta di pari importo;
- c) per un terzo è assegnata alla CRI e successivamente all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per la copertura degli oneri per le attività di interesse pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per sviluppare attività volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati.

5: Eliminare "La quota di contributo" fino alla fine del paragrafo. (ultima frase).

Emendamenti con riserva di valutare l'accoglibilità

ART.2 (Riordino della CRI fino alla liquidazione)

5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla. normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare quelle determinate per l'anno 2014, salvo disposto dall'articolo 6, comma 5, per l'anno 2015, sono attribuite ad Ente e Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad

ART.2 (Riordino della CRI fino alla liquidazione)

5: Sostituire con: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 6 e dall'art. 6, comma 5, le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato gravanti sul Fondo destinazione Sanitario Nazionale con vincolata agli enti vigilati (di cui al capitolo di bilancio dello Stato n. 5941, "Contributo ordinario dello Stato") che, secondo la normativa vigente in materia, sarebbero state erogate a CRI, a decorrere dall'anno 2014, in ragione delle competenze di rilevanza sanitaria residuate in capo all'Associazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, sono determinate con decreto del Ministro della Salute d'intesa



essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.

Art. 6 (personale)

6. Con accordo al sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell' Ente presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da detti piani o programmi. I medici della CRI e successivamente dell'Ente eventualmente soggetti al predetto passaggio possono essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione.

Art.8

(Norme transitorie e finali)

I. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. l, fatto salvo l'articolo 2, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 1 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012 e 2013, nonché per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011.

con la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 8, coma 6, legge 5 giugno 2003, n. 131".

Art. 6 (personale)

6: Eliminare il periodo "I medici della CRI e successivamente dell'Ente eventualmente soggetti al predetto passaggio possono essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale anche in deroga del possesso del titolo di specializzazione".

Art.8 (Norme transitorie e finali)

1:Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato gravanti sul Fondo Sanitario Nazionale con destinazione vincolata agli enti vigilati (di cui al capitolo di bilancio dello Stato n. 5941, "Contributo ordinario dello Stato"), che, secondo la normativa vigente in materia, dovrebbero essere erogate a CRI per gli anni 2012 e 2013, in ragione delle competenze di rilevanza sanitaria residuate in capo alla CRI, ai sensi dell'art. 1, comma 4,



n. 131."

Roma, 25 luglio 2012

